



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali
e Legali

Unità di Processo Affari Generali

Decreto n. 1083

Anno 2020

Prot. n. 152013

IL RETTORE

Visti gli artt. 4, 40 e 50 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il D.Lgs. 26/2014 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036);

Visto il nuovo *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio* emanato con D.R. n. 488 prot. n. 57522 del 15 aprile 2020;

Visto il DR n. 135/2000 di costituzione del CeSAL;

Visto il *Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." dell'Università degli Studi di Firenze*, emanato con D.R. n. 1297 prot. n. 79494 del 9.12.2010 che ha modificato il Regolamento di costituzione del Centro;

Vista la delibera Consiglio Direttivo CESAL del 19.6.2020;

Visto il parere espresso dalla Commissione Affari Generali di Ateneo nella seduta del 16 luglio 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 21 luglio 2020;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2020;

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2020,

emana

il Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." dell'Università degli Studi di Firenze.

PARTE I

Costituzione e finalità

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 36 comma 1 dello Statuto e dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio – nel seguito Regolamento di Ateneo-, il Centro per i servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio "Ce.S.A.L." nei locali all'uopo destinati nella sede principale presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Viale G. Pieraccini, 6, Firenze, e nelle seguenti sedi distaccate:

- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) – Sezione di Scienze Fisiologiche, Viale G.B. Morgagni 53, Firenze
- Dipartimento di Fisica e Astronomia (FISICA), Via G. Sansone 1, Sesto Fiorentino (FI)
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI), Viale delle Cascine 23, Firenze. La Sede distaccata DAGRI è stabilimento utilizzatore di specie di interesse zootecnico (cod. allevamento: IT 047FI001)
- Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell'Imaging Molecolare (CISPIM), Largo Brambilla 3, Firenze.
- Laboratorio Zebrafish – Dipartimento di Biologia, via Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino (FI).

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze, possono essere destinati al Centro ulteriori locali.

Articolo 2

Finalità

1. Il Centro è destinato a fornire l'infrastruttura per la stabulazione e l'utilizzo di animali destinati ai fini sperimentali a supporto delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. In particolare il Centro:

- a) assicura all'utenza scientifica dell'Ateneo che le attività a fini sperimentali o didattici poste in essere presso il Centro rispettino le previsioni del d.lgs. 26/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli atti attuativi dello stesso;
- b) cura la stabulazione degli animali in condizioni ed ambienti adeguati come previsto all'art. 22 e all'allegato III del suddetto Decreto Legislativo;
- c) provvede attraverso il proprio personale, adeguatamente formato, all'assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature;
- d) coadiuva i ricercatori nella sperimentazione che prevede l'utilizzo di animali;
- e) partecipa, compatibilmente con l'espletamento delle funzioni di cui sopra, a progetti sperimentali, applicativi nonché di ricerca e di formazione, in collaborazione con altre componenti dell'Ateneo o

con altri Enti pubblici e privati, anche a livello nazionale o internazionale in conformità alle proprie finalità;

f) svolge tutte le altre finalità che sono previste dalla normativa del settore.

Articolo 3

Attività

1. Il Centro può svolgere le attività di cui all'art. 2 anche a favore di altre Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni pubbliche o private, altri Enti, e ogni altro soggetto abilitato, compatibilmente con le risorse disponibili e con la presenza di un numero adeguato di personale specializzato.
2. Nel caso di attività svolte dal Centro a favore di soggetti diversi dall'Ateneo, trova applicazione il Regolamento di Ateneo sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.

Articolo 4

Mezzi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 al Dipartimento sede del Centro, viene affidata la gestione dei locali assegnati, del personale in organico, delle attrezzature inventariate e delle risorse finanziarie a tal fine necessari.

PARTE II

Organizzazione del Centro

Articolo 5

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro: il Presidente e il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio.
2. E' altresì organo del Centro, con funzioni consultive di carattere scientifico, l'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) in conformità all' art. 25 del D.Lgs. 26/2014.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica afferenti alle strutture che hanno proposto la costituzione del Centro; su proposta motivata del Consiglio del Centro, e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 7

Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a. rappresenta il Centro, promuove e coordina le attività istituzionali ed è responsabile nei confronti delle Autorità competenti previste dall'art 4 del D.Lgs 26/2014;

b. convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;

c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

d. presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;

e. presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla struttura a cui afferisce, per l'approvazione;

f. adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

g. è consegnatario dei beni mobili del Centro;

h. assume le funzioni di dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;

i. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la struttura di afferenza.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio del Centro è composto:

- a. dal Presidente;
- b. dal Direttore Tecnico
- c. dal Responsabile Amministrativo;
- d. dal Responsabile del Benessere Animale (RBA) in servizio presso la sede principale del Centro;
- e. da un rappresentante, tra i professori di ruolo e i ricercatori di ciascuna delle sedi distaccate del Centro componente le unità di ricerca maggiormente utilizzatrici abituali di animali, nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
- f. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro; eletto nel proprio seno dal personale in servizio del Centro; tale rappresentante decade automaticamente nel momento in cui perde l'afferenza al centro;

2. I membri del Consiglio possono essere eletti o designati solo qualora garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio delle strutture aderenti, approvata da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

4. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'art. 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto dell'informazione di cui all'articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.

5. Alle riunioni del Consiglio può essere invitato, senza diritto di voto, il Medico Veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 26/2014.

Articolo 9

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
- c) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;
- d) propone alla struttura di afferenza, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva e in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

- e) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture di Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionata da terzi;
- f) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro, e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- g) propone l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla struttura amministrativa di afferenza;
- h) propone, per l'approvazione alla struttura amministrativa di afferenza, la proposta di tariffario di cui alla lettera e) che precede; la presentazione e/o la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi la stipula di accordi, convenzioni e contratti;
- i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento o dal Regolamento di Ateneo;

Articolo 10

Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento di Ateneo e dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, l'OPBA è un organo del Centro con funzioni consultive di carattere scientifico in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 26/2014 sulla sperimentazione animale.
2. L'OPBA è convocato dal Responsabile del Benessere Animale, come individuato al comma 5, almeno due volte l'anno per fornire pareri nelle materie di natura scientifica di competenza del Centro, sia su richiesta del Presidente sia del Consiglio Direttivo.
3. L'OPBA è composto dal Responsabile del Benessere Animale (RBA) in servizio presso la sede principale del Centro, con funzioni di Presidente, dal Medico Veterinario Designato e da almeno un membro scientifico esperto in materia, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 26/2014.
4. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 26/2014 l'OPBA svolge i compiti brevemente riportati di seguito, oltre a quelli contemplati nella normativa di settore:
 - a. consiglia il personale su questioni relative al benessere degli animali, nonché informa i ricercatori sull'applicazione del Principio delle 3R;
 - b. promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
 - c. esprime parere motivato sui progetti di ricerca;
 - d. definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali;
 - e. segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca, individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente al principio delle 3 R;
 - f. fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento degli animali;

5. Il Responsabile Benessere Animale è responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello stabilimento. Viene nominato con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio Direttivo.

6. Il membro scientifico viene nominato con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo laureato con documentata esperienza nell'ambito disciplinare di riferimento.

7. Il Medico Veterinario Designato, in conformità all'art 24 del D.Lgs 26/2014, è un esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, con il compito di prescrivere le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali. Viene nominato con Decreto Rettorale.

8. I componenti dell'OPBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

Articolo 11

Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica, in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che gli vengono attribuite.

Articolo 12

Compiti del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico:

a) fa parte del Consiglio del Centro;

b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;

c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;

d) assume la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;

e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'ateneo, in collaborazione con il Responsabile del Benessere Animale e del Medico Veterinario designato.

Articolo 13

Responsabile amministrativo

1. Le funzioni di responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo della struttura cui il centro afferisce.

Articolo 14

Personale

1. Al Centro può essere destinato personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.

2. Il Centro, per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto delle norme vigenti e assumendosi tutti gli oneri connessi, può chiedere l'assegnazione anche di altro personale.

Articolo 15

Valutazione

1. Ogni anno il Centro invia al Rettore ed al Nucleo di Valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Gestione Amministrativo-Contabile

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalla struttura di afferenza, oltre che da eventuali entrate proprie.

2. Per la gestione amministrativo-contabile il Centro afferisce ad uno dei Dipartimenti nei quali svolge la propria attività, in conformità all'art. 19 del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio.

Parte III

Afferenza a strutture dell'Ateneo

Articolo 17

Efficacia

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto dell'Università di Firenze, il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 18

Abrogazione del vigente regolamento

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il testo del regolamento del Centro contenuto nel DR n. 1297/2010.

Firenze, 5 ottobre 2020

f.to IL RETTORE

Prof. Luigi Dei